

2003: — 11 milioni di euro;

2004: — 11 milioni di euro.

7. 91. Ramponi, Ascierto, Gamba, Geraci, Cannella, Giorgio Conte.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Modificazioni al diritto alla detrazione degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto dell'abitazione principale).

All'articolo 13-bis, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, alla fine è aggiunto il seguente periodo: « In caso di acquisto della unità immobiliare oltre l'anno successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo, la detrazione spetta a decorrere dal periodo di imposta nel corso del quale avviene il trasferimento del fabbricato ».

7. 0. 4. Lupi, Verro, Paroli.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Esclusione di beni immobili dal patrimonio dell'impresa).

1. L'imprenditore individuale che alla data del 31 dicembre 2001 utilizza beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2, primo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 giugno 2002, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dall'anno 2001, mediante il

pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive, dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura dello per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto; per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene.

2. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalla singola legge di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

3. Gli importi dovuti, se eccedenti 2.582 euro, possono essere versati, senza interessi, per il 40 per cento entro il 31 luglio 2002 e, per la restante parte, in quote di pari importo, entro il 30 settembre e il 30 novembre 2002, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

7. 0. 6. Leo, Alberto Giorgetti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Sospensione inviti e cartelle di pagamento. Disposizioni in materia di sanzioni per i tributi dovuti in relazione alle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998).

1. Allo scopo di consentire agli uffici dell'amministrazione finanziaria un controllo degli accertamenti già effettuati, sono sospesi dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 le richieste di pagamento, nonché l'invio di cartelle di pagamento i cui ruoli sono stati resi esecutivi entro il 31 dicembre 2000. La sospensione riguarda le car-

telle a pagamento e gli inviti al pagamento emessi in seguito ai controlli relativi alle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98.

2. Le cartelle a pagamento e gli inviti al pagamento notificati nel corso del 2001, relativi alle dichiarazioni annuali dell'Iva e dei redditi presentate fino al 1998, e non ancora pagati al 31 dicembre 2001, si intendono notificati alla data del 31 dicembre 2001. La disposizione non è applicabile in caso di cartelle di pagamento per le quali alla data del 31 dicembre 2001 è stata accolta la domanda di pagamento dilazionato.

3. Gli inviti al pagamento emessi nel corso del 2001 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, non ancora pagati alla data del 31 dicembre 2001, possono essere pagati dal contribuente entro il 31 marzo 2002. Se il contribuente aderisce all'invito pagando integralmente gli importi chiesti entro il 31 marzo 2002, beneficerà della riduzione a metà delle sanzioni. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle sanzioni eventualmente già pagate dal contribuente.

4. Le cartelle di pagamento emesse nel corso del 2001 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, non ancora pagate alla data del 31 dicembre 2001, possono essere pagate dal contribuente entro il 31 marzo 2002. Se il contribuente paga integralmente gli importi chiesti entro il 31 marzo 2002, beneficerà della riduzione a metà delle sanzioni. La disposizione non è applicabile in caso di cartelle di pagamento per le quali alla data del 31 dicembre 2001 è stata accolta la domanda di pagamento dilazionato. Non si fa comunque luogo alla restituzione delle sanzioni eventualmente già pagate dal contribuente.

5. Gli inviti al pagamento emessi a partire dal 1° luglio 2002 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, possono essere pagati dal contribuente entro l'ultimo giorno del terzo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione, da spedire mediante raccomandata, con il beneficio della riduzione a metà delle sanzioni. Per contro, il mancato o insufficiente versamento nel termine suddetto, comporta la immediata notifica della cartella.

6. Le cartelle di pagamento emesse a partire dal 1° luglio 2002 in seguito al controllo formale delle dichiarazioni annuali Iva e redditi presentate fino al 1998, compresi i vecchi modelli 740, 750, 760, i modelli 730, nonché il modello Unico 98, devono essere pagate nei termini ordinari prescritti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella.

Seguono compensazioni del gruppo AN

7. 0. 7. Leo, Alberto Giorgetti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 7, aggiungere l'articolo seguente:

ART. 7-bis.

(Riduzione temporanea dell'aliquota del dieci per cento dell'Iva).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2002, alla cessione dei beni ed alle prestazioni di servizi soggetti all'aliquota del dieci per cento, di cui alla Tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modifica-

zioni, si applica fino al 30 giugno 2002, l'aliquota IVA dell'otto per cento.

e di conseguenza,

Dopo l'articolo 44, aggiungere il seguente:

ART. 44-bis.

(Rivalutazione dei beni rimpatriati).

4. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, recante disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'Euro, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 409, le parole « ad una somma pari al 2,5 per cento », sono sostituite dalle altre: « ad una somma pari al 17 per cento ».

7. 025. Morgando, Visco, Gambini, Castagnetti, Pistone, Lion, Barbieri, Rizzo, Ventura, Villetti.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Norme per la trasformazione dei confidi costituiti in forma di società cooperativa).

1. Le società, costituite in forma di società cooperativa, che abbiano per oggetto la prestazione delle garanzie collettive per favorire la concessione del credito e il finanziamento, anche nella forma di partecipazione al capitale, alle piccole e medie imprese consorziate o sode da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario, possono operare la trasformazione in consorzio o in società consortile per lo svolgimento dei medesimi fini.

2. La trasformazione di cui al comma 1 non comporta assoggettamento a tassazione delle riserve indivisibili, a condizione che le stesse non siano distribuite tra i soci

sotto qualsiasi forma e vengano distintamente indicate in bilancio dopo la trasformazione medesima.

3. Nel caso di trasformazione ai sensi del comma 1 non trova applicazione l'obbligo di devolvere il patrimonio in essere alla data di trasformazione, dedotti il capitale versato e rivalutato, ed i dividendi non ancora distribuiti, ai fondi mutualistici di cui all'articolo 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, previsto dall'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 5.000;

2003: — 5.000;

2004: — 5.000.

7. 041. Giuseppe Drago, Mongiello, Peretti, D'Agrò.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

All'articolo 4, comma 2, della legge 18 novembre 2001, n. 383 dopo le parole: « aggiornamento del personale », aggiungere le seguenti: « e per le spese di ricerca e sviluppo, così come definito dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con motivazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e successive modificazioni. L'agevolazione non è cumulabile con altri incentivi. »

7. 044. Saglia.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

ART. 7-bis.

All'articolo 12 del decreto legislativo 13 dicembre 1992, n. 546, concernente l'assistenza tecnica presso le Commissioni tributarie, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2, primo periodo, è sostituito dal seguente: « Sono abilitati all'assistenza tecnica dinanzi alle Commissioni tributarie, se iscritti nei relativi albi professionali, gli avvocati, i dottori commercialisti, i ragionieri, e i periti commerciali nonché i consulenti del lavoro. »;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole « i consulenti del lavoro, per le materie concernenti le ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati agli obblighi di sostituto d'imposta relativi alle ritenute medesime », sono soppresse.

7. 045. Leo.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

« I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui

all'articolo 49, comma 1 del D.P.R. del 22 dicembre 1986 n. 917 ».

7. 049. Alberto Giorgetti, Armani, Bellotti, Canelli, Garnero Santanché, Papolone, Riccio.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

(Collaborazioni non occasionali).

1. I redditi derivanti dall'attività di Amministratore, revisore e sindaco di Società ed Enti, svolta da soggetti iscritti negli Albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui all'articolo 49 comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 917 del 22 dicembre 1986; e, come tali, se prodotti da iscritti agli Enti previdenziali privati di cui ai decreto-legge 509/94 e 103/96, vanno ricondotti — sia sotto il profilo fiscale che previdenziale — all'oggetto della professione svolta in via principale.

2. Le attività di Amministratore, revisore e sindaco di Società e di enti, svolte per gli enti di previdenza privati di cui ai decreto-legge 509/94 e 103/96 da liberi professionisti iscritti agli albi professionali, costituiscono prestazioni professionali esenti dall'imposta IVA.

7. 057. Angelino Alfano, Giudice.

Inammissibile per carenza di compensazione.

ART. 8.

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

c) All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, recante disposizioni in materia di imposta commerciale sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti modificazioni: nella lettera a) le parole da: ad eccezione delle insegne fino alla fine della lettera sono sostituite dalle seguenti: comprese le insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata, e nella lettera d) le parole: escluse le insegne sono sostituite dalle seguenti: comprese le insegne per ciascuna facciata esterna, vetrina o ingresso.

8. 1. Lupi, Verro.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 13 maggio 2001 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. Tale versamento dovrà essere effettuato, sotto pena della perdita del beneficio, entro il 31 marzo 2002. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori di periodo elettorali ».

8. 54. Cardiello, Fasano.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis. Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 2001, in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. Tale versamento dovrà essere effettuato, sotto pena della perdita del beneficio entro il 31 marzo 2002. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori di periodo elettorali».

Compensazioni del Gruppo CCD-CDU.

8. 44. Giuseppe Drago, Morgiello, Peretti, Volontè.

Inammissibile per estraneità di materia.

Al comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole: I trasferimenti aggiuntivi così determinati non sono soggetti a riduzione per effetto di altre disposizioni di legge.

8. 7. Saponara.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I comuni per ogni iniziativa politica di singoli candidati o di partiti politici attraverso affissioni abusive, effettuate entro il 30 novembre 2001, applicano in via transattiva la sanzione di lire 1.000.000 (un milione) — euro 516,46.

8. 6. Mazzocchi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. I comuni per ogni iniziativa politica di singoli candidati o di partiti politici attraverso affissioni abusive, effettuate entro il 30 novembre 2001, applicano in via transattiva la sanzione di lire 1.000.000 (un milione) — euro 516,46.

Seguono compensazioni del gruppo Alleanza Nazionale.

8. 53. Mazzocchi.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche alla disciplina dell'imposta regionale sulle attività produttive).

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9, comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente:

1. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) e per gli esercenti attività di allevamento di animali di cui all'articolo 78 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, la base imponibile è determinata dalla differenza tra l'ammontare dei corrispettivi e l'ammontare degli acquisti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'impresa;

b) all'articolo 9, comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo:

Nella determinazione della base imponibile è ammessa in deduzione l'imposta comunale degli immobili utilizzati nell'esercizio dell'impresa;

c) all'articolo 20 dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

1-bis. L'ammontare degli acquisti di beni e servizi di cui all'articolo 9, comma 1, non soggetti all'imposta sul valore ag-

giunto, devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il termine di presentazione della dichiarazione della dichiarazione annuale.

d) all'articolo 45, il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per i soggetti che operano nel settore agricolo e per le cooperative della piccola pesa e loro consorzi, di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, l'aliquota è stabilita nella misura del 2 per cento.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 90 milioni di euro;

2003: — 40 milioni di euro;

2004: - 10 milioni di euro.

8. 031. Misuraca, de Gislanzoni, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama, Alfano, Casero, Corsetto, Giudice, Patria.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche al regime speciale per i produttori agricoli).

1. All'articolo 34 del decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) le cooperative, loro consorzi, associazioni e loro unioni costituite e riconosciute ai sensi della legislazione vigente che effettuano cessioni di beni prodotti dai soci, associati o partecipanti, nello stato

originario o previa manipolazione o trasformazione, gli enti che provvedono per legge, anche previa manipolazione o trasformazione, alla vendita collettiva per conto dei produttori. I predetti organismi operano la detrazione forfettaria di cui al comma 1 sulla parte delle operazioni imponibili effettuate, determinata in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei conferimenti eseguiti da parte dei soci, associati o partecipanti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici. Gli stessi organismi operano altresì, nei modi ordinari, la detrazione, dell'imposta assolta anche per rivalsa sugli acquisti e importazioni di prodotti agricoli e ittici, in misura corrispondente al rapporto tra l'importo dei predetti acquisti e l'ammontare complessivo di tutti i conferimenti, acquisti e importazioni di « prodotti agricoli e ittici »;

b) il comma 3 è soppresso;

c) al comma 4, dopo la parola « imposta » sono aggiunte le seguenti: , sempreché il cedente, il donante o il conferente, sia soggetto al regime ordinario »;

d) il comma 10 è soppresso;

e) il comma 11 è sostituito dal seguente:

11. Le disposizioni del presente articolo non si applicano, salvo quella di cui al comma 7, ultimo periodo, ai soggetti di cui ai commi precedenti che optino per l'applicazione dell'imposta nei modi ordinari dandone comunicazione all'Ufficio secondo le modalità di cui al decreto del presidente della Repubblica 10 novembre 1977, n. 442. L'opzione vale fino a revoca ed è vincolante per almeno un quinquennio.

8. 030. Misuraca, de Gislanzoni, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Romele, Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche alle aliquote IVA).

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 *dopo le parole:* imprese estrattive *inserire la seguente:* , agricole.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 2 milioni di euro;

2003: — 2 milioni di euro;

2004: — 1 milione di euro.

8. 0. 14. Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villiani Miglietta.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche alle aliquote IVA).

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 *dopo le parole:* « imprese estrattive » *inserire la seguente:* , agricole.

Conseguentemente all'articolo 36, modificare la Tabella C, come segue:

Ministero dell'economia e delle finanze: Legge n. 146 del 1980: articolo 36: assegnazione a favore dell'Istituto Nazionale di Statistica, (3.1.2.27 — Istituto Nazionale di Statistica — cap 1680/P):

2002: — 4,500.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 2.000;

2003: — 2.000;

2004: — 1.000.

8. 0. 28. Misuraca, De Gislanzoni, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Romele, Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche alle aliquote IVA).

1. Nella tabella A, parte terza, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, al numero 103 *dopo le parole:* imprese estrattive *inserire la seguente:* , agricole.

2002: — 2 milioni di euro;

2003: — 2 milioni di euro;

2004: — 1 milioni di euro.

8. 0. 25. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

« ART. 8-bis.

(Aliquote di accisa per il carburante agricolo).

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel

regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10 milioni di euro;

2003: — 5 milioni di euro;

2004: — 3 milioni di euro.

8. 0. 15. Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villiani Miglietta.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Agevolazioni tributarie a favore della proprietà coltivatrice).

1. Gli atti inerenti alla formazione, all'arrotondamento o all'accorpamento della proprietà coltivatrice posti in essere ai sensi della legge 6 agosto 1954, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dall'imposta di bollo e soggetti alle imposte di registro ed ipotecaria nella misura fissa. Gli onorari notarili sono ridotti alla metà.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1 milioni di euro;

2003: — 1 milioni di euro;

2004: — 0,5 milioni di euro.

8. 0. 24. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Fornitura di servizi nel settore agricolo).

1. I soggetti, diversi da quelli indicati all'articolo 87, comma 1, lettere *a)* e *b)*, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni e dalle società in nome collettivo ed in accomandita semplice, che esercitano le attività dirette alla fornitura di beni o servizi di cui al terzo comma dell'articolo 2135 del codice civile, come sostituito dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che danno luogo a reddito d'impresa, determinano il reddito imponibile applicando all'ammontare dei ricavi conseguiti da tali attività, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, il coefficiente di redditività del 25 per cento; l'imposta sul valore aggiunto è determinata riducendo l'imposta relativa alle operazioni imponibili in misura pari al 50 per cento del suo ammontare, a titolo di detrazione forfettaria dell'imposta afferente agli acquisti ed alle importazioni.

2. I soggetti di cui al comma 1 hanno facoltà di non avvalersi delle predette disposizioni. In tal caso l'opzione o la revoca si esercitano con le modalità stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 15 milioni di euro;

2003: — 5 milioni di euro;

2004: — 5 milioni di euro.

8. 0. 23. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al fine di favorire la competitività del sistema elettrico nazionale nel quadro del processo di liberalizzazione ed unificazione del mercato europeo dell'energia, a partire dal 1° gennaio 2002 sono soppresse:

a) le variazioni delle aliquote sulle accise degli oli minerali impiegati per la produzione di energia elettrica così come determinate dall'articolo 8 della legge n. 488 del 23 dicembre 1998;

b) le aliquote — così come determinate dall'articolo 8 della legge n. 488 del 23 dicembre 1998 — sulle accise di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion » (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988;

c) le imposte — così come determinate dall'articolo 8 della legge n. 488 del 23 dicembre 1998 — sui consumi di carbone, coke di petrolio e bitume di origine naturale emulsionato con il 30 per cento di acqua, denominato « Orimulsion » (NC 2714) impiegati, per la produzione di energia elettrica, negli impianti di combustione come definiti dalla direttiva 88/609/CEE del Consiglio del 24 novembre 1988.

8. 0. 11. Mazzocchi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 139 dopo l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso il requisito

della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1 milione di euro;

2003: — 1 milione di euro;

2004: — 0,5 milioni di euro.

8. 0. 12. Losurdo, Fatuzzo, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villiani Miglietta.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Accatastamento dei fabbricati rurali).

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. l'articolo 4 è aggiunto il seguente:

4-bis. Ai fabbricati rurali destinati ad abitazione che hanno perso della ruralità è attribuita la categoria catastale A/6.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 1 milione di euro;

2003: — 1 milione di euro;

2004: — 0,5 milioni di euro.

8. 029. Misuraca, De Gislanzoni, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 inserire il seguente:

ART. 8-bis.

(Disposizioni in materia di compensazione e versamenti diretti).

1. Il limite massimo previsto per la compensazione dei crediti d'imposta e dei contributi ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale è abrogato.

8. 0. 16. Sardelli.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n.917, all'articolo 121-bis, lettera a), numero 1, dopo le parole: « attività propria dell'impresa » inserire le seguenti: « nonché agli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla successiva lettera b) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati ».

8. 0. 21. Mazzocchi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Modifiche al regime IVA per i produttori agricoli).

1. Dopo il comma 3, dell'articolo 5 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è aggiunto il seguente comma:

3-bis. I soggetti, diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del comma 1

dell'articolo 87 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni che svolgono attività non rientranti nel secondo comma, lettera c) dell'articolo 29 del T.U. delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e dirette alla manipolazione, trasformazione, anche se effettuate da terzi, e alienazione di prodotti agricoli e zootecnici, ancorché non svolte sul terreno, che abbiano per oggetto prodotti ottenuti per almeno un terzo dal terreno e dagli animali allevati su di esso, determinano il reddito imponibile e l'imposta sul valore aggiunto applicando il sistema forfetario di cui ai precedenti commi 1 e 2, con facoltà di non avvalersi delle disposizioni ivi previste e con facoltà di optare ai sensi del comma 3. I contributi agricoli unificati versati dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli all'INPS, gestione agricola, garantiscono la copertura infortunistica per le persone e le attività di cui al presente comma.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 27 milioni di euro;

2004: — 25 milioni di euro;

2004: — 25 milioni di euro.

8. 0. 22. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Delega al Governo in materia tributaria per il settore agricolo).

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali uno o più decreti legislativi contenenti norme per la revisione del trattamento delle imposte su redditi, dell'imposta sul valore aggiunto, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta comunale sugli immobili, relativamente al settore agricolo, al fine del coordinamento e della armonizzazione della normativa vigente con le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

2. Gli schemi dei decreti legislativi, a seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri e dopo aver acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sono trasmessi alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica, perché sia espresso, il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia entro sessanta giorni; decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora detto termine scada nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente ad esso, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi:

a) regolamentazioni tributarie delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile nel testo risultante dall'articolo 1 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 previo mantenimento ed adozioni di appositi regimi di forfettizzazione degli immobili e delle imposte;

b) semplificazione degli adempimenti contabili ed amministrativi a carico delle imprese agricole.

8. 0. 27. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collavini, Grimaldi, Jacini, Antonio Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Agevolazione per l'acquisto di beni atti a prevenire il compimento di atti illeciti).

1. Ai soggetti titolari di reddito di impresa che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 e fino alla chiusura del periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2003, acquistano, anche mediante contratti di locazione finanziaria, beni strumentali alle attività di impresa destinati alla prevenzione del compimento di atti illeciti è attribuito un credito d'imposta.

2. Il credito di imposta è determinato in misura pari al 40 per cento del costo dei beni, al netto dell'IVA, e comunque non superiore ai 10 milioni di lire. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dalla data di sostenimento dei costi.

3. Per i beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

4. Il credito di imposta non è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito d'imposta.

All'onere derivante dalle presenti disposizioni, quantificato complessivamente in 129.114.225 euro (250 miliardi di lire) per gli anni 2002 e 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 2002-2004 nell'ambito dell'unità previsionale del Ministero dell'economia e finanze. Il Ministro dell'economia e fi-

nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

8 .033. Marras.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

(Ulteriori semplificazioni contabili).

1. Il regolamento recante modifiche alle disposizioni relative agli adempimenti contabili in materia di imposte dirette e di imposta sul valore aggiunto per le imprese minori approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2001, n. 222, s'intende vigente a far data dal 10 gennaio 2001. Non si fa luogo a rimborsi d'imposta.

2. Sono esonerati dall'obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari i soggetti che nell'anno solare precedente hanno effettuato rispettivamente cessioni ovvero acquisti intracomunitari di importo non superiore a lire 20.000.000 o equivalenti euro.

Compensazione Gruppo Margherita-D.L.-L'Ulivo

8. 047. De Franciscis.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. Al decreto del Presidente della Repubblica del 27 dicembre 1986, n. 917, all'articolo 121-bis, lettera a), numero 1, dopo le parole: «attività propria dell'impresa» aggiungere le seguenti: «nonché agli automezzi limitatamente ad un solo veicolo per le ditte individuali ed a tanti veicoli quanti sono gli agenti iscritti nel proprio albo per le società, ferma restando la detraibilità dei costi nei limiti di cui alla

successiva lettera *b*) per gli automezzi eccedenti i limiti indicati ».

8. 067. Mazzocchi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:

ART. 8-bis.

1. A partire dal 1° gennaio 2002 l'aggio percepito dai raccoglitori del Lotto è stabilito nella misura del 10 per cento dell'ammontare delle giocate.

2. A partire dal 1° gennaio 2002 l'aggio percepito dai rivenditori dei biglietti delle lotterie nazionali e ad estrazione istantanea viene stabilito nella misura del 10 per cento del valore nominale dei biglietti.

3. A partire dal 1° gennaio 2002 la percentuale dell'aggio percepito dai raccoglitori dei giochi pronostici Totip, totocalcio, Totogol, Totosei, Totobingol e dei raccoglitori del gioco del Superenalotto viene calcolato sul costo della colonna al lordo dell'addizionale di cui all'articolo 27 della legge n. 412 del 30 dicembre 1991 e comunque in una misura percentuale non inferiore a quella attualmente calcolata al netto dell'addizionale.

4. A partire dal 1° gennaio 2002 in occasione delle gare per l'aggiudicazione della gestione dei giochi pronostici e delle scommesse, la misura dell'aggio ai ricevitori non deve essere prevista ex ante nel bando di gara in misura fissa non inferiore a quella attuale.

8. 069. Massidda.

Inammissibile per carenza di compensazione.

ART. 9.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le modalità di erogazione del beneficio, si applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge 14 aprile 2000, n. 92.

Conseguentemente alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2002: — 10 milioni di euro;

2003: — 5 milioni di euro;

2004: — 3 milioni di euro.

9. 6. Misuraca, de Ghislanzoni Cardoli, Scaltritti, Collarini, Grimaldi, Iacini, Leone, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Zama.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Aggiungere il seguente comma:

1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2001, l'aliquota di accisa sull'olio combustibile denso BTZ è fissata in 20,84 euro per mille chilogrammi per gli utilizzatori industriali, termoelettrici esclusi, i cui impianti siano ubicati nella Regione Sardegna, con consumi superiori a 1.200.000 chilogrammi annui.

Il costo complessivo massimo è fissato in 400.000 di euro.

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze è ridotta di 400.000 euro per l'anno 2002.

9. 11. Marras, Zama, Crosetto, Scaltritti.

Inammissibile per estraneità di materia.

All'articolo 9, aggiungere il seguente comma:

1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 18 della legge 18 febbraio 1963 n. 303 si applicano anche nei confronti dei depositi fiscali di cui al decreto del Ministro delle finanze 22 febbraio 1999 n. 67 secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del direttore generale dei Monopoli di Stato.

9. 19. Leo Maurizio, Patria, Casero, Crosetto, Antonio Pepe.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato.

9. 01. Cannella.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-bis.

(Agevolazioni fiscali per gli agenti e rappresentanti di commercio).

1. All'articolo 121-bis, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo periodo le parole « sono elevate all'80 per cento » sono sostituite, dalle seguenti: « sono elevate al 100 per cento »;

b) al quarto periodo sostituire le parole « lire 7 milioni » con le seguenti: « lire 15 milioni »;

2. All'articolo 19-*bis*, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono approvate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « la predetta limitazione non si applica altresì agli impianti di telefonia mobile utilizzati dagli agenti o rappresentanti di commercio »;

b) alla lettera h) dopo le parole: « delle imposte sul reddito », sono aggiunte le seguenti: « salvo che per gli agenti o rappresentati di commercio ».

Conseguentemente, alla Tabella A, Ministero dell'economia e delle finanze, variare gli importi come segue:

2002: — 50 milioni di euro;

2003: — 37,5 milioni di euro;

2001: — 25 milioni di euro.

9. 02. Mazzocchi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

ART. 9-*bis*.

(Aliquota di accisa per il carburante agricolo).

1. Il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra è esente da accisa. Per le

modalità di erogazione del beneficio, su applicano le disposizioni contenute nel regolamento adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 15 febbraio 2000, n. 21, convertito dalla legge, 14 aprile 2000, n. 92.

2. Alla copertura degli oneri recati dal presente articolo, pari a lire 18,5 milioni di euro, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375, recante norme sulla riduzione del gasolio da utilizzare in agricoltura.

9. 0. 11. Marinello, de Ghislanzoni Caroli, Misuraca.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

ART. 9-*bis*.

1. Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 18 febbraio 1963, n. 303 si applicano anche nei confronti dei depositari fiscali di cui al decreto del Ministero delle finanze 22 febbraio 1999, n. 67 secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato.

9. 0. 14. Rossi Sergio, Paglierini.

Inammissibile per estraneità di materia.

ART. 10.

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. È fatto obbligo ai proprietari dei locali allacciati alla rete di distribuzione di gas metano di installare, entro il 31 dicembre 2003, dispositivi di segnalazione di eventuali perdite. I comuni, anche utilizzando il personale delle aziende e dei consorzi concessionari del servizio di distribuzione del gas, svolgono attività di controllo sul rispetto della presentenorma. I soggetti inadempienti sono passibili di una ammenda pari a 500 euro.

Compensazione Gruppo Margherita D-L L'Ulivo.

10. 5. Santagata, Marcora, Rusconi, Stradiotto.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:

ART. 10-bis.

(Modifiche al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modifiche e integrazioni).

1. All'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: I-bis) il combustibile derivato da rifiuti.

2. La lettera c) del comma 8 dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è soppressa.

3. Il comma 4 dell'articolo 19 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, è sostituito dal seguente: 4. Entro il 31 marzo 2002 le regioni, sulla base delle metodologie di calcolo e della definizione di materiale riciclato stabilite da un apposito decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri delle attività produttive e della salute, sentito il Ministro per gli affari regionali, adottano norme affinché gli uffici ed enti pubblici, le

società a prevalente capitale pubblico, anche di gestione dei servizi, coprano il fabbisogno annuale di manufatti e beni, indicati nel medesimo decreto, con quota di prodotti ottenuti da materiale riciclato non inferiore al 30 per cento del fabbisogno medesimo.

10. 3. Verdini.

Inammissibile per estraneità di materia.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

(Incentivi fiscali per i pubblici esercizi in concessione negli aeroporti).

1. Alle somministrazioni di alimenti e bevande rese in pubblici esercizi operanti in regime di concessione negli aeroporti si applica l'aliquota Iva del 4 per cento a partire dal periodo di imposta in corso all'anno 2002. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 3.925.072,43 euro (7 miliardi 600 milioni) si provvede mediante utilizzo degli stanziamenti del Fondo di dotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

10. 0. 8. Mazzocchi.

Inammissibile per carenza di compensazione.

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

ART. 10-bis.

(Incentivi fiscali per i pubblici esercizi in concessione negli aeroporti).

1. Alle somministrazioni di alimenti e bevande rese in pubblici esercizi operanti in regime di concessione negli aeroporti si applica l'aliquota IVA del 4% a partire dal periodo di imposta in corso all'anno 2002. All'onere derivante dalla presente disposizione, quantificato in 3.925.072,43 euro (7 miliardi 600 milioni) si provvede mediante